

# INFORMAZIONI SULL'ACCESSO CIVICO

## 1. ACCESSO CIVICO SEMPLICE

### 1.1. Informazioni generali

L'accesso civico semplice è lo strumento mediante il quale chiunque può esercitare il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica (v. punto 1.5) ed è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

### 1.2. Approfondimenti

[Artt. 5, d.lgs. n. 33/2013](#)

[Art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013](#)

### 1.3. Ufficio competente al ricevimento delle istanze

Comune di Castelfranco Emilia

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Piazza della Vittoria 8

41013 Castelfranco Emilia (MO)

PEC: [comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it)

e-mail: [trasparenza@comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:trasparenza@comune.castelfranco-emilia.mo.it)

### 1.4. Presentazione dell'istanza

La presentazione diretta della domanda può avvenire presso l'ufficio comunale Segreteria e Protocollo, Piazza della Vittoria 8, 41013 Castelfranco Emilia (MO), negli orari indicati a [questa pagina](#).

In base all'art. 38, co. 3, d.lgs. n. 445/2000, quando le istanze non sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, debbono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In base all'art. 65, c. 1, d.lgs. n. 82/2005, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono "valide" ed "equivalenti" alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:

- a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
- b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
- c) se sono sottoscritte con firma digitale;

d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

## **2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

### **2.1. Informazioni generali**

L'accesso civico generalizzato è lo strumento mediante il quale chiunque, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dalla legge.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica (vedi punto 1.5) ed è presentata alternativamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o all'Ufficio relazioni con il pubblico.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

### **2.2. Approfondimenti**

[Artt. 5, d.lgs. n. 33/2013](#)

[Art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013](#)

[Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 30 maggio 2017](#)

[Determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1309 del 28/12/2016](#)

### **2.3. Ufficio competente al ricevimento delle richieste**

Ufficio comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti (*normalmente è l'ufficio competente nella materia a cui si riferisce la richiesta*)

I relativi recapiti fisici e telematici sono disponibili nelle pagine del sito dedicate ai singoli uffici

PEC: [comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it)

*oppure*

Comune di Castelfranco Emilia

Ufficio relazioni con il pubblico

Piazza della Vittoria 8

41013 Castelfranco Emilia (MO)

PEC: [comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it)

e-mail: [urp@comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:urp@comune.castelfranco-emilia.mo.it)

### **2.4.**

Vedi punto 1.4.

### **3. RIMEDI**

#### **3.1. Richiesta di riesame**

##### 3.1.1. Informazioni generali

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame.

##### 3.1.2. Ufficio competente al ricevimento delle istanze di riesame

Comune di Castelfranco Emilia

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Piazza della Vittoria 8, 41013 Castelfranco Emilia (MO)

PEC: [comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it)

e-mail: [trasparenza@comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:trasparenza@comune.castelfranco-emilia.mo.it)

##### 3.1.3. Note per la presentazione dell'istanza

Vedi punto 1.4.

#### **3.2. Ricorso al difensore civico**

In alternativa al riesame, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare ricorso a detto difensore civico.

#### **3.3. Ricorso al TAR**

È possibile impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.